

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 9 ottobre 1896, Pres. BIANCHI P., Est. GiORGI; Rosito ed altri c. Giunta prov. amm. di Potenza.

Comune — Amministratori — Responsabilità — Azione popolare — Esercizio — Estremi (L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art.114, 256).

Non può essere esercitata l'azione popolare nell'interesse del Comune, a norma dell'art.114 della legge com. e prov., contro gli amministratori ritenuti responsabili, sino a che non sia chiuso l'esercizio della loro gestione, e la loro responsabilità non sia accertata dal Consiglio di prefettura, secondo il disposto dell'art.256 della stessa legge. (1)

La Sezione, ecc. — Attesoché per far ragione sul ricorso del Rosito e litisconsorti conviene partire dal concetto che la legge comunale, mentre con l'art.114 ha istituito l'azione popolare a beneficio dei contribuenti, non ne ha lasciato libero ad essi l'esercizio, ma l'ha sottoposto all'autorizzazione della Giunta prov. amm., la quale può concederlo, come negarlo, ispirandosi a considerazioni non soltanto di legalità quanto anche di convenienza.

Che giudicando con la scorta di questi criteri l'impugnata decisione, essa apparisce al coperto da censura; e ciò perché la Giunta prov. amm., adottando il parere del Consiglio comunale, ha in sostanza rifiutato agli attuali ricorrenti l'esercizio dell'azione popolare, sul fondamento che non ne concorressero le condizioni necessarie. E se anche nell'esprimere questo giudizio la Giunta provinciale si fosse appoggiata a considerazioni non perfettamente esatte, resta sempre nella parte dispositiva del pronunciato un giudizio informato anche a criterio di convenienza e che però non potrebbe essere riformato dalla IV Sezione, che non può sostituire i propri apprezzamenti in tema di convenienza a quelli della Giunta prov. amm., tanto più che non sarebbe corretto l'autorizzare un giudizio di responsabilità degli amministratori prima di avere conosciuto l'esito di quello sui conti.

Che del resto, anche esaminata nei motivi, la impugnata decisione non può dirsi che violi assolutamente le disposizioni di legge citate dal ricorso e principalmente l'art.256 della legge comunale. Che di fatti non è dubbio come l'azione di responsabilità degli amministratori verso il Comune, per aver fatto spese arbitrarie, viene dal citato art.256 considerata come un fatto contabile, su cui è richiamato normalmente il giudizio del Consiglio di prefettura in sede di conti. Questo giudizio, per le combinate disposizioni degli art. 256, 257 della legge comunale, 67, 70, 71 e 72 del relativo regolamento deve necessariamente succedere alla chiusura dell'esercizio e sarà allora che verrà chiarito se nell'operato degli amministratori del Comune di Rotonda, cioè del sindaco e degli assessori, si riscontrino i termini di quella azione di responsabilità, che pare adesso prematura alla Giunta prov. amministrativa. È regola che l'azione amministrativa determini le colpe degli amministratori in sede di conti; e quando queste siano accertate, intervenga allora, se occorre, l'azione del magistrato ordinario per l'emenda dei danni.

Che neanche il silenzio della decisione intorno alle irregolarità denunciate dai ricorrenti vale a sorreggere il ricorso, perché si tratterebbe sempre di irregolarità comprese nel fare spese non autorizzate e quindi sempre della responsabilità nascente dal citato art.256. Si tratta dunque anche sotto questo rispetto dell'esercizio di azione di responsabilità, che nello stato degli atti sarebbe prematuro, e che potrà dai ricorrenti essere nuovamente domandato a tempo opportuno.

Per questi motivi, rigetta, ecc.